



Proposta del Servizio Tecnico Logistico N° 174 del 04.05.2015

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 143 del 05 MAG. 2015

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio della Asl di Lanusei

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico Logistico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 30/01/2015 con la quale è stato nominato Direttore Amministrativo Aziendale Dr. Giovanni Deiana;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 33 del 30/01/2015 di nomina facente funzioni Direttore Sanitario Aziendale Dr.ssa Grazia Cattina;

PREMESSO che nei presidi di questa ASL sono installati sistemi di videosorveglianza, al solo fine di proteggere il patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione ed incolumità delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni / esterni delle proprie strutture;

DATTO ATTO che le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, che impongono particolari garanzie e tutele;

CONSIDERATO altresì necessario adottare un regolamento che disciplini l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive, per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che nel Presidio Ospedaliero di Lanusei, nel Poliambulatorio di Jerzu e nel Poliambulatorio di Tortoli sono installati sistemi di videosorveglianza;

RILEVATO che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

CONSIDERATO che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;



VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 13 articoli, che si allega al presente atto, per costituirvi parte integrante e sostanziale;

VISTO l' art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante " riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

VISTO l' art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

1. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio della ASL 4 di Lanusei", che consta di n. 13 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico;

L'Estensore
Sig. Luigi Mereu

Il Direttore Servizio Tecnico Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Direttore Sanitario ff
Dr.ssa Grazia Cattina

Il Direttore Amministrativo ff
Dr. Giovanni Deiana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Federico Argiolas



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

06 MAG. 2015 06 MAG. 2015

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2015/ 10576 Lanusei, li 06 MAG. 2015

DESTINATARI:

- Direzione Generale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
--

Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle sedi e dei servizi dell' Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei

Art. 2 - Finalità dell'attività di videosorveglianza

2. L'ASL di Lanusei, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, tratta dati attraverso sistemi di videosorveglianza al solo fine di proteggere il patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione ed incolumità delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni / esterni delle proprie strutture.

2. Presso l'ASL di Lanusei, in considerazione delle specifiche tipologie di prestazioni sanitarie erogate, non è previsto l'uso di sistemi di videosorveglianza di ambienti sanitari o di pazienti per finalità di cura e di tutela della salute degli interessati.

Art. 3 - Tutela della riservatezza personale

1. Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito indicato anche come "Codice della privacy" o "Codice") e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

2. Il presente regolamento garantisce, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla riservatezza e alla tutela di qualsiasi forma di abuso dell'immagine, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 4 - Tutela della riservatezza dei lavoratori

1. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della normativa che vieta il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

2. Qualora l'installazione degli impianti, per le finalità indicate all'art. 2, venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa viene effettuato nei limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed, in particolare, di quanto disposto all'art.4.

3. Non sono installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

Art. 5 - Dislocazione dei sistemi di videosorveglianza

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, l'ASL di Lanusei nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza e controllo, e solo quando altre misure - quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi - siano ponderatamente valutate inefficaci insufficienti o inattuabili. Tali sistemi sono installati con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere definita su specifiche planimetrie allegate al presente regolamento.

2. I responsabili di ciascuna Unità Operativa / Servizio, d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati (ove non coincidente con il responsabile della stessa UO o Servizio), valutano, alla luce dei principi di necessità e di proporzionalità, l'opportunità di installare sistemi di videosorveglianza, formulando motivate proposte al Servizio Tecnico Logistico .

3. L'installazione degli impianti deve ritenersi autorizzata, previo esperimento delle procedure indicate dall'art. 4 della L. 300/1970, con l'approvazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche che ne prevedano la realizzazione o, in mancanza, con l'atto di indizione della procedura per la fornitura e la posa in opera degli impianti .

4. L'allegato A al presente regolamento elenca gli impianti di videosorveglianza concretamente attivati presso l'ASL di Lanusei e le loro principali caratteristiche, nonché gli impianti di videosorveglianza attivati da altri Enti e interessanti le sedi di lavoro dell'ASL. Il predetto elenco deve essere periodicamente aggiornato in occasione della attivazione di nuovi impianti o della dismissione di quelli esistenti, od in occasione di significative variazioni alle caratteristiche degli impianti.

Art. 6 - Tipologia di impianti e modalità di trattamento delle immagini

1. Gli impianti di videosorveglianza installati presso l'ASL di Lanusei possono:

a) consentire la solo visione delle immagini (in tempo reale e senza registrazione delle stesse);

b) consentire la visione e la registrazione delle immagini.

2. La ripresa delle immagini è regolata in modo da riguardare solo i dati personali strettamente necessari alle finalità perseguite.

In ogni caso, deve essere soggetta a verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 196/2003, l'installazione di sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona, di sistemi c.d. intelligenti in grado di rilevare ed eventualmente registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, nonché di sistemi integrati di videosorveglianza .

2. La conservazione delle immagini deve essere limitata di regola alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione – comunque non oltre 7 giorni - in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

3. Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati eventualmente registrati, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati .

Art. 7 – Informativa

1. Tutti coloro che accedono ai locali o alle aree esterne dell'ASL di Lanusei presso cui sono collocati impianti di videosorveglianza devono essere informati dell'esistenza di tali impianti.

2. L'obbligo di informativa può essere adempiuto con modalità semplificata, come dispone l'Art. 13 del Codice della Privacy, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza delle telecamere nell'area in questione, secondo il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato al presente Regolamento (**Allegato B**).

3. I cartelli devono essere collocati prima del raggio di azione delle telecamere; devono avere dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e devono essere scritti con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

4. I cartelli devono indicare se l'operazione comporta solo la ripresa o anche la registrazione delle immagini.

L'informativa completa relativa al trattamento dei dati mediante videosorveglianza deve essere affissa, a cura del responsabile del trattamento, nei locali soggetti a videosorveglianza.

L'informativa va resa anche nel caso di impianti non funzionanti.

Art. 8 - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche

accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. I sistemi di videosorveglianza, sia che consentano la sola visione delle immagini, sia che consentano la registrazione, devono essere accessibili esclusivamente ai soggetti abilitati (incaricati) dotati di credenziali di autenticazione.

3. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione i manutentori possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

4. L'impresa esterna che installa l'impianto deve rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti (artt. 33-36 e 169, nonché Allegato B) del Codice, in particolare punto 25).

Art. 9 - Responsabili del trattamento dei dati

1. L'allegato A indica, per ciascun impianto di videosorveglianza attivato, il responsabile del trattamento dei dati acquisiti mediante la videosorveglianza.

2. Il responsabile del Servizio Tecnico Logistico, di concerto con il Responsabile dei Sistemi Informativi, designa specificamente e per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante la videosorveglianza, verifica che le operazioni di trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento.

Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile individua e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. Tutti gli incaricati del trattamento, da individuarsi comunque in numero limitato e dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini (dei quali dovrà essere predisposto elenco che dovrà essere reso pubblico nelle bacheche e nei locali di lavoro ai sensi art. 13, comma 1, lettera f, D.Lgs. 196/2003), sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, ove necessario con il supporto dei manutentori esterni, accertare il buon funzionamento degli impianti.

4. Ulteriori operazioni, quali la registrazione, la copia, la cancellazione, lo spostamento dell'angolo visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dagli incaricati del trattamento a ciò specificamente autorizzati, supportati ove necessario da

personale tecnico. Gli interventi di modifica, quali ad esempio lo spostamento dell'angolo di visuale e la modifica dello zoom, sulle telecamere preposte al controllo di aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, verranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

5. Prima dell'utilizzo degli impianti, i lavoratori vengono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 11 - Diritti degli interessati

1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, in riferimento alle immagini registrate, gli interessati identificabili possono esercitare i propri diritti in conformità al Codice.

In particolare gli interessati possono:

- accedere ai dati che li riguardano;
- verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- ottenere il blocco dei dati trattati in maniera illecita.

2. L'ASL di Lanusei garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- l'interessato identificabile può richiedere per iscritto, al titolare o al responsabile, l'accesso alle registrazioni che lo riguardano; l'accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato;
- il riscontro alla richiesta dell'interessato deve avvenire senza ritardo, in tempo utile alla consultazione delle immagini;
- i dati sono estratti a cura del Responsabile del trattamento dei dati o dall'incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, può essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui si viene a conoscenza mentre si osserva il

- comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati.
 4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le tecnologie più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
 5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, viene distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
 6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 1. al Responsabile ed agli incaricati della gestione dell'impianto di videosorveglianza;
 2. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 3. all'amministratore di Sistema dell'Azienda ASL 4;
 4. alla Ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 5. all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
 7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, lo stesso può visionare le immagini che lo riguardano direttamente.
 8. Tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico) conservato nei locali del Servizio Tecnico Logistico, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati :
 - A. la data e l'ora di accesso;
 - B. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - C. I dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - D. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - E. le eventuali osservazioni dell'incaricato; la sottoscrizione del medesimo
 9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 13 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Allegato A) del Regolamento in Materia di Videosorveglianza - Elenco impianti di videosorveglianza

Dipartimento/Servizio/U.O	Indirizzo	Accordo con OO.SS. o autorizz. DPL	Finalità videosorveglianza	Responsabile trattamento dei dati / incaricati	Tipologia impianto			N. telecamere installate	Collocazione interne/esterna area inquadrata	Tempi di conservazione immagini	Presenza di cartelli informativi	Relazione di conformità impianto
					Registrazione	Solo Visione	Non Collegate					
Presidio Ospedaliero di Lanusei	via Pilia Lanusei	no	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	ASL 4	si	si	20	Esterno Interno/corridoi Parcheggi	in previsione max 72 ore	Si	si	
Poliambulator. Tortoli	via Mons. Carchero Tortoli	no	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	ASL 4	si	si	16	Esterno - parcheggi	in previsione max 72 ore	Si	si	
Poliambulator. Jerzu	via A. Melis Jerzu	no	Tutela del patrimonio e della sicurezza di operatori e visitatori	ASL 4	si	si	10	Esterno - parcheggi	in previsione max 72 ore	Si	si	
RSA Ussasai	Loc. Gennarcu	no	Tutela del patrimonio	ASL 4				Sistema di allarme antintrusione	/	/	si	

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 4 DI LANUSEI

Allegato B)

Del Regolamento in Materia di Videosorveglianza

– Informativa semplificata



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"